

STATUTO

**IL FUNAMBOLO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPRANICA VT VIA CASSIA 1

Numero REA: VT - 151130

Codice fiscale: 02079540569

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autoriz-	
	zato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per	
	la legale costituzione della Società e viene espressamente	
	autorizzato ad apportare al presente atto tutte le modifiche	
	eventualmente richieste. L'importo approssimativo globale	
	delle spese per la costituzione della società ammonta a circa	
	Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).	
	In particolare, tutti i componenti dichiarano e convengono	
	che la predetta società viene analiticamente regolata nel suo	
	funzionamento e nella sua organizzazione dalle prescrizioni	
	contenute nel seguente complesso di patti sociali - detto	
	convenzionalmente "STATUTO" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MU-	
	TUALITA' PREVALENTE "IL FUNAMBOLO - COOPERATIVA SOCIALE	
	O.N.L.U.S. - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	ART. 1 = DENOMINAZIONE	
	La Cooperativa si denomina: "IL FUNAMBOLO - COOPERATIVA SO-	
	CIALE O.N.L.U.S."	
	Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art.	
	2519, secondo comma, c.c., in quanto compatibili, le disposi-	
	zioni sulla società a responsabilità limitata.	
	ART. 2 = SEDE	
	La società ha sede in Capranica (VT).	
	Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio	

	del Comune ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo	
	amministrativo.	
	Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventual-	
	mente sopprese, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.	
	ART. 3 = SCOPO e OGGETTO	
	La società cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la pro-	
	pria attività anche con terzi, in conformità ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci ed ai principi della mutualità preva-	
	lente come indicati dall'art.2514 C.C..	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità e della mutualità alla promozione umana e l'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio - sanitari ed educativi (ai sensi e nel rispetto della	
	legge n.381 del 1991 e della legge Regionale Lazio n.24 del	
	1996).	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa opera nell'ambito della solidarietà sociale,	
	non ha finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma	
	non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei	
	soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e	
	formativo e terapeutico volti a facilitare l'inserimento nel-	
	la vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o	

	sensoriale, malati psichici, minori ed anziani, giovani in	
	condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere	
	riconosciuti dalla società come persone in stato di emargina-	
	zione.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autoge-	
	stione responsabile della Cooperativa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la Cooperativa si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,	
	in qualità di lavoratori retribuiti, dando occupazione lavo-	
	rativa agli stessi soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in rela-	
	zione alle concrete esigenze produttive, può stipulare con i	
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, au-	
	tonoma ed in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione. La Cooperativa può svolgere la propria at-	
	tività anche verso soggetti terzi non soci.	
	In relazione allo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come	
	oggetto sociale la gestione, stabile o temporanea, dei se-	
	guenti servizi in campo sociale - riabilitativo, rivolti a	
	privati, imprese ed enti pubblici quali comuni, province, re-	
	gioni, Asl e simili:	

	1) attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	2) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione;	
	3) centri diurni residenziali ed altre strutture con caratte-	
	re animativo, culturale e del tempo libero, finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita (anche attraverso la	
	realizzazione di prodotti o beni o servizi alimentari e non	
	alimentari);	
	4) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi,	
	di sostegno fisico e psicologico e di riabilitazione, effet-	
	tuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole o altre	
	strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri	
	di servizio, appositamente allestiti o messi a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	5) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno sopra menzionate, incentrati	
	sull'esercizio di pratiche individuali o di gruppo;	
	6) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale, nonché attività di ricerca e consu-	
	lenza;	
	7) organizzazione di congressi, conferenze e manifestazioni	
	professionali;	
	8) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni pubbliche e degli enti privati a favore	
	delle persone deboli, degli svantaggiati;	

	9) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psico-	
	logici e pedagogici, legati a pratiche musicali ed informati-	
	che;	
	10) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	11) produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e di-	
	vulgative anche periodiche, di strumenti multimediali e di-	
	dattici; ad eccezione della stampa quotidiana;	
	12) realizzazione di programmi di riabilitazione, di program-	
	mi specifici per la diffusione in audio e video.	
	La Cooperativa, per la realizzazione di quanto previsto nel	
	presente articolo, potrà altresì:	
	- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al perseguim-	
	ento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi.	
	Per lo svolgimento di tutte le attività sopra indicate la Co-	
	operativa può:	
	- stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in ap-	
	palto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli	
	enti locali;	

	- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a di-	
	sposizione dallo stato, regioni, province, comuni, nonché	
	privati, e dalla comunità europea;	
	- integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e	
	necessità contingenti, la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi, aderendo a strutture consortili, a or-	
	ganizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni	
	temporanee di imprese previste dalla legge e a qualsiasi al-	
	tro tipo di aggregazione che la legge preveda.	
	Per il perseguimento dei propri fini, la cooperativa potrà	
	avvalersi della collaborazione anche di personale qualificato	
	non aderente alla cooperativa stessa.	
	La cooperativa potrà porre allo studio e realizzare, con pro-	
	prie iniziative, opportunità dirette al reinserimento delle	
	persone di cui ai commi precedenti e corsi di qualificazione	
	o riqualificazione professionale per gli operatori nelle li-	
	nee degli interventi regionali.	
	Per le iniziative di cui ai precedenti commi la cooperativa	
	si potrà avvalere di consulenze o collaborazioni di enti ope-	
	ranti nell'ambito delle finalità istitutive, dandone l'affi-	
	damento con appositi atti di convocazione.	
	ART. 4 = DURATA	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080	
	(duemilaottanta).	
	Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con de-	

	cisione dei soci.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART. 5 = PARITA' DI TRATTAMENTO	
	Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio	
	della parità di trattamento.	
	ART. 6 = NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che sono in possesso delle	
	seguenti caratteristiche: laureati o laureandi ovvero sogget-	
	ti comunque in possesso di titoli legislativamente parificati	
	nelle materie richieste come competenza specifica per poter	
	svolgere mansioni all'interno della Cooperativa, - a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, pertanto in materie quali:	
	medicina, psicologia, scienze della formazione, scienze del-	
	l'educazione e scienze sociali. Inoltre i futuri soci devono	
	essere disponibili a recepire come propria la missione della	
	Cooperativa, debbono rispettare ed onorare gli impegni presi	
	relativi ai singoli progetti ed al progetto generale della	
	Cooperativa. Gli stessi nuovi soci debbono essere disponibili	
	ad approfondire un'area d'interesse all'interno della Coope-	
	rativa e devono impegnarsi per implementarla.	
	Possono essere soci anche associazioni ed Enti sia pubblici	
	che privati che perseguano le stesse finalità istitutive del-	

	la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi soci sovventori e soci volon-	
	tari alle condizioni previste dalle leggi 8 novembre 1991,	
	n.381, e 31 gennaio 1992, n.59.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio attività o imprese identiche o affini a quelle eser-	
	citate dalla Cooperativa o vi abbiano interessenza diretta o	
	siano in concorrenza con quest'ultima.	
	Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si av-	
	vale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività,	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale re-	
	golarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collabo-	
	razioni prestate da terzi, fatta salva in ogni caso la preva-	
	lenza dell'attività prestata dai soci. I soci dunque instau-	
	rano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, parasubordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della strut-	
	tura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le proprie capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Ai sensi dell'art. 14, legge 31 gennaio 1992, n. 59, comma	
	secondo, è consentita l'assunzione della qualità di soci da	
	parte di elementi tecnici ed amministrativi nel numero stret-	
	tamente necessario alle esigenze della società.	
	In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento	
	nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una	
	speciale categoria di soci cooperatori detta "soci in prova".	
	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguen-	
	ti diritti ed obblighi: partecipare agli scopi ed alle atti-	
	vità della Cooperativa prestando il proprio lavoro, senza	
	però essere ammesso al diritto di voto.	
	Il numero dei suddetti soci non può in ogni caso essere supe-	
	riore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperato-	
	ri. Trascorsi due anni dalla iscrizione il socio della cate-	
	goria di cui sopra è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori.	
	ART.7 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	

	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio di Amministrazione specificando:	
	a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, citta-	
	dinanza, codice fiscale;	
	b) la qualifica professionale posseduta e l'attività lavora-	
	tiva svolta;	
	c) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscri-	
	vere (almeno una).	
	L'importo della quota sociale è determinato dal Consiglio di	
	amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Il valore	
	nominale di ciascuna quota non può comunque essere inferiore	
	ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e l'ammontare	
	totale delle quote per ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti previsti dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali della	
	Cooperativa ed agli eventuali regolamenti interni;	
	e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il Consiglio di amministrazione accertata la esistenza dei	
	requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui	
	al precedente articolo 6, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro soci	
	a cura degli amministratori.	

	L'organo amministrativo comunica all'interessato la propria	
	delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.	
	Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve	
	essere fissato dall'organo amministrativo con le modalità ne-	
	cessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.	
	In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata	
	nel libro dei soci dall'organo amministrativo.	
	La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo	
	scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requi-	
	siti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di di-	
	niiego, è comunicata integralmente all'interessato nel rispet-	
	to del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta può,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Il socio dovrà, una volta ammesso nella compagine societaria,	
	prestare la propria attività lavorativa in base alle leggi	
	vigenti ed al regolamento. Per il conseguimento delle fina-	
	lità sociali, dovrà mettere a disposizione le proprie capa-	
	cità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528,	
	c.c.	

	ART.8 = SOPRAPREZZO	
	Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.3 della legge	
	n.ro 59/1992, una somma da determinarsi dagli amministratori	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve ri-	
	sultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	ART. 9 = DIRITTO DI RECESSO	
	Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale di-	
	ritto è previsto dalla legge ovvero, quando, per sua libera	
	determinazione, non intende proseguire il rapporto sociale.	
	Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo ammini-	
	strativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a	
	mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante	
	dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica,	
	il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni	
	dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il diritto di re-	
	cesso è esercitato entro il termine di quindici giorni dal	
	ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termi-	
	ne, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la	
	facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso an-	
	che prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo le-	
	gittima.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio	
	del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per i	
	rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera	

	determinazione del socio, sono regolati dalla legge.	
	ART. 10 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO	
	Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso	
	con delibera dell'Organo Amministrativo il socio:	
	- che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, le	
	deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualun-	
	que titolo verso la cooperativa;	
	- che in qualunque modo danneggi gravemente o tenti di dan-	
	neggiare moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti	
	dissidi o disordini tra i soci;	
	- che prenda parte ad imprese che svolgono attività concor-	
	renziali con quella della cooperativa;	
	- che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichia-	
	rato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto	
	di lavoro;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	

	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il	
	cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dagli articoli 6 e 7, senza la prevista au-	
	torizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	- Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	- Che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e	
	nei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione , alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	In caso di morte del socio, gli eredi, se provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società, hanno facoltà di su-	
	bentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizza-	
	zione del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari che suben-	
	treranno al de cuius si sostituiscono a lui in tutti i dirit-	
	ti ed in tutti i doveri verso la Cooperativa e verso gli al-	
	tri soci. Tuttavia, nel caso di legato o di eredità indivisa,	
	gli eredi o i legatari dovranno nominare uno di loro che li	

	rappresenti nella Cooperativa; in caso contrario avranno solo	
	diritto al rimborso del valore delle quote di cui il defunto	
	era titolare con conseguente recesso dalla Cooperativa.	
	Il socio receduto o escluso ha diritto, previa deduzione di	
	ogni debito di qualsiasi natura verso la Cooperativa, al rim-	
	borso del valore delle quote interamente liberate di cui è	
	titolare, senza però che possa accampare alcun diritto di	
	partecipazione sul fondo riserva.	
	Se la Cooperativa avesse subito perdite, il rimborso avrà	
	luogo previa deduzione proporzionale delle perdite a carico	
	del socio recedente o escluso.	
	Non verranno invece rimborsati ai soci gli eventuali sovrapp-	
	prezzi versati al momento della sua ammissione.	
	ART. 11 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitata-	
	mente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquidazio-	
	ne della quota ai sensi dell'art. 2535, c.c.	
	E' esclusa, in ogni caso, la ripartizione di utili in misura	
	superiore a quanto previsto dal seguente art.15 e di riserve.	
	ART.12 = TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Il trattamento economico dei soci portatori di handicap, per	
	la rispettiva attività lavorativa verrà disciplinato da un	
	apposito regolamento interno che il Consiglio di Amministra-	
	zione dovrà elaborare e sottoporre all'approvazione dell'as-	
	semblea dei soci;	

	il trattamento economico dei soci lavoratori, sarà regolamen-	
	tato in base alle normative vigenti in materia e/o dal rego-	
	lamento interno;	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci;	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte;	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE - RISERVE E FONDI - PATRIMONIO	
	ART. 13 = CAPITALE, RISERVE E FONDI	
	Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote cia-	
	scuna del valore non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) e non superiore al limite massimo consen-	
	tito dalle leggi vigenti in materia.	
	Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi	
	fissati dalla legge.	

	Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione	
	dei ristorni a ciascun socio, mediante aumento proporzionale	
	delle rispettive quote.	
	Ai sensi dell'art. 7, legge 31 gennaio 1992, n. 59, la so-	
	cietà può destinare una quota degli utili di esercizio ad au-	
	mento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato	
	mediante rivalutazione della quota.	
	In tal caso potranno essere superati gli importi massimi fis-	
	sati dall'art. 3 della citata legge, ma nei limiti stabiliti	
	dall'art. 7 della stessa legge.	
	In ogni caso è vietata la ripartizione delle riserve tra i	
	soci cooperatori finchè dura la società.	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di	
	Euro 500,00 (CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO);	
	b) dalla riserva ordinaria nella misura legale:	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	ART. 14 = ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	

	ART. 15 = BILANCIO	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redige il bilancio, osservati gli artt. 2513, 2545 e 2545 se-	
	xies, c.c.	
	Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di	
	un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 2364, secondo comma, c.c.	
	ART. 16 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI	
	MUTUALISTICI	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questa destinata almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali (3% (tre per cento)) deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	E' altresì vietato remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	

	La quota di utili che non è impiegata ai sensi dei commi pre-	
	cedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle	
	quote, ai sensi del precedente art.12, è assegnata alle ri-	
	serve indivisibili, oppure l'assemblea può sempre deliberare	
	che venga aumentata la quota destinata ai fini mutualistici	
	detratta la quota di riserva legale.	
	ART. 17 = RISTORNI	
	L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo potrà de-	
	liberare la ripartizione di ristorni in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici: in sede di ap-	
	provazione del bilancio l'assemblea può decidere di erogare	
	un ristorno non superiore al 30% (trenta per cento) dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi.	
	L'assemblea può anche deliberare che la ripartizione abbia	
	luogo mediante aumento proporzionale delle quote dei soci.	
	Il ristorno è determinato destinando a tal fine una quota,	
	proporzionale al risultato economico dell'attività svolta con	
	i soci, dell'utile che residua dopo l'accantonamento della	
	riserva legale e della somma da corrispondere ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Qualora vi siano diverse gestioni mutualistiche, la quantifi-	
	cazione dei ristorni avrà luogo separatamente.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 18 A = DECISIONI DEI SOCI	

	Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adot-	
	tata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle ma-	
	terie riservate alla loro competenza dalla legge o dal pre-	
	sente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione	
	da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con	
	il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno	
	la metà più uno dei voti spettanti ai soci che ne hanno di-	
	ritto, se la legge o il presente statuto non richiedono in	
	relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero	
	mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza co-	
	me sopra determinata, purchè dai documenti da essi sotto-	
	scritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione,	
	l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di	
	partecipare alla formazione della volontà sociale con un'ade-	
	guata informazione.	
	Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale, se	
	nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed ha	
	sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal	
	fine prende visione di tutti gli atti presso la sede sociale.	
	Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedi-	
	menti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo	
	trascrive la decisione nel libro relativo, indicando la data	
	in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, a-	

	stenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci	
	e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'asten-	
	sione o del dissenso.	
	Tutti i documenti del procedimento per la formazione della	
	decisione mediante consultazione scritta o consenso per i-	
	scritto sono conservati agli atti della società.	
	ART.18 B = ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione	
	alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	allo statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per tut-	
	ti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	In via indicativa, è di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- l'elezione degli amministratori, dei sindaci e del presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	- la determinazione del rimborso spese per il Consiglio di	
	Amministrazione e del Collegio Sindacale;	
	- la deliberazione sugli altri oggetti attinenti la gestione	
	sociale che il Consiglio di Amministrazione decide di sotto-	
	porre al suo esame;	
	- l'approvazione dei regolamenti interni in generale, ed in	
	particolare quelli riguardanti il trattamento economico dei	
	soci.	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti re-	
	tributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle	
	rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato,	
	ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di	
	cui all'articolo 5 della legge 31 Gennaio 1992 n.59. Inoltre	
	l'assemblea può:	
	Deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3 comma 2, della legge 3 aprile	
	2001 n.142.	
	Deliberare alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 142/2001 un piano di avviamento allo scopo di promuove-	
	re l'attività imprenditoriale della cooperativa.	
	Deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	gramma di mobilità.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabi-	
	lità sussidiaria degli amministratori o dei sindaci.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a) modificazioni dello statuto;	
	b) scioglimento anticipato della società;	
	c) nomina sostituzione poteri dei liquidatori.	

	ART. 19 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIAN-	
	TE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Il procedimento di consultazione scritta inizia con la reda-	
	zione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di	
	ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la	
	sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata	
	a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta del-	
	l'avvenuta comunicazione.	
	Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formu-	
	lando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di de-	
	cisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo ammini-	
	strativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il di-	
	verso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel	
	termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevi-	
	mento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o	
	dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la moti-	
	vazione per iscritto.	
	Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e	
	trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia e-	
	spresso dissenso.	
	L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei sud-	
	detti documenti agli effetti di quanto previsto nei preceden-	
	ti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al	
	deposito presso la sede sociale.	
	La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti	

	i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene	
	approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo la	
	proposta iniziale od altra che sia stata successivamente for-	
	mulata nel corso della procedura.	
	L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le	
	proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.	
	ART. 20 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIAN-	
	TE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI	
	La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per	
	iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza di cui al precedente art.18.	
	Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno	
	dei soci o dell'organo amministrativo è depositato presso la	
	sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune ove	
	ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo racco-	
	mandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta	
	dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e	
	lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni	
	e nelle ore specificati nello stesso avviso.	
	Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'a-	
	stensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In man-	
	canza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro	
	che hanno negato il consenso.	
	ART. 21 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'as-	
	semblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè	

	nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato	
	membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo	
	a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a.r. spedita	
	ovvero con raccomandata a mano consegnata a ciascun socio nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel	
	luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno	
	cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro	
	dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno	
	nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto li-	
	bro, se comunicato.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'even-	
	tuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello fissato per la prima.	
	Gli avvisi di ricevimento, i rapporti della trasmissione via	
	fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta e-	
	lettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono	
	conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo	
	posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di	
	conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettroni-	
	ca, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato	
	con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma	
	nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.	
	Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di	
	comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convo-	

	cazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audio-	
	visivi, a cura della società, nei quali i partecipanti po-	
	tranno recarsi.	
	In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costitui-	
	ta quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli amministra-	
	tori e i tutti sindaci, se nominati, sono presenti o informa-	
	ti della riunione e nessuno si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento.	
	ART. 22 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un al-	
	tro socio. La delega non può essere conferita agli ammini-	
	stratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della	
	società cooperativa. Ogni socio può rappresentare non più di	
	due soci.	
	E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comuni-	
	cazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in	
	audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il	
	metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta	
	nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante	
	e devono essere adottate le misure necessarie affinché:	
	a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione	
	di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo	
	svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da ver-	
	balizzare;	
	c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	ART. 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vice - Presidente qualora	
	sia stato nominato o da altro socio designato dagli interve-	
	nuti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendo-	
	lo anche fra i non soci. Il segretario provvederà alla reda-	
	zione del verbale da trascriversi nell'apposito registro.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	ART. 24 = QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati all'adunanza purchè non inferiore ad	

	1/3 dei soci aventi diritto al voto.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla	
	fusione della Cooperativa, oppure sul trasferimento della se-	
	de sociale in altro Comune del territorio dello Stato, tanto	
	in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni de-	
	vono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei	
	voti di tutti i soci.	
	In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto a	
	recedere dalla Cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso, in tal caso, deve essere comuni-	
	cata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata dai so-	
	ci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiu-	
	sura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici	
	giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione	
	nell'albo sociale.	
	ART. 25 = MODALITA' DI VOTAZIONE	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta o di eventua-	
	li quote legittimamente stabilite dagli organi competenti.	
	Ogni socio, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta e sottoscritta.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con	

	le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza e tute-	
	la alle quali la cooperativa aderisce.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 26 = ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri eletti fra i soci aventi di-	
	ritto al voto, che durano in carica per tre anni, e sono di-	
	spensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengono concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmen-	
	te un vice presidente.	
	ART. 27 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà u-	
	tile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza	
	a mezzo di telegramma ventiquattro ore prima dell'adunanza	
	stessa. E' da ritenere valida l'adunanza che si tenga senza	

	le formalità predette purchè siano presenti tutti e quattro i	
	consiglieri. Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dallo stesso Consiglio; si dovrà procedere a scrutinio segre-	
	to quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consi-	
	glieri.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente.	
	Di tutte le deliberazioni adottate viene redatto regolare	
	verbale da trascriversi nell'apposito registro.	
	Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a	
	più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Provvede, pertanto, in conformità delle leggi e dello statuto	
	alla amministrazione della Cooperativa compiendo tutti gli	
	atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non	
	siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto	
	all'assemblea.	
	Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	
	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipote-	
	che e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la Società.	
	La firma e la rappresentanza sociale, negoziale e legale,	

	spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il	
	quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale.	
	Può perciò con la sola firma rilasciare anche liberatorie	
	quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche	
	per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di cassazione	
	nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della Coope-	
	rativa avanti ad altri organi giurisdizionali, amministrativi	
	e tributari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia	
	stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Il Consiglio di amministrazione al suo interno può nominare	
	un amministratore delegato il quale, una volta in carica, de-	
	finisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'organiz-	
	zazione della cooperativa, sia in termini di strutture che di	
	incarichi, propone al Consiglio di Amministrazione le assun-	
	zioni del personale per la necessaria approvazione, stipula	
	contratti di collaborazione, affitto, fornitura, commerciali,	
	ecc. nell'ambito delle deleghe ottenute, elabora lo schema di	
	bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministra-	

	zione, è responsabile degli obbiettivi di budget ove esisten-	
	te, assegna gli obiettivi specifici alle aree di attività in	
	relazione alle previsioni di budget ove esistente, controlla	
	e valuta l'andamento delle aree di attività, cura i rapporti	
	operativi con gli enti amministrativi e le istituzioni loca-	
	li, cura i rapporti operativi con i vari organismi ed enti in	
	ambito nazionale ed internazionale.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 28 = COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri	
	effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri sup-	
	plenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica	
	per tre esercizi.	
	Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diver-	
	samente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, e' de-	
	terminato sulla base delle tariffe professionali.	
	Il funzionamento del collegio sindacale, i suoi compiti e i	
	suoi doveri sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti,	
	c.c.	
	ART. 29 = NOMINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO	
	Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ri-	
	tengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per leg-	
	ge.	
	TITOLO VIII	

	REGOLAMENTO INTERNO	
	ART. 30 = REGOLAMENTI INTERNI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la	
	tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavo-	
	ro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro ed	
	il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	TITOLO IX	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ART. 31 = SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggio-	
	ranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomi-	
	na di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il	
	compenso.	
	ART. 32 = DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versato	

	e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi even-	
	tualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 33 = CLAUSOLA ARBITRALE	
	Ai sensi dell'art.34 del D.Lg. 17 gennaio 2003 n.5 qualsiasi	
	controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la so-	
	cietà cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci o i	
	liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le	
	controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di	
	tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo	
	dove la società ha la sede legale.	
	Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.	
	TITOLO XI	
	RINVIO	
	ART. 34 = RINVIO	
	Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si	
	rinvia alle disposizioni legislative vigenti.	
	Le parti contraenti autorizzano il Notaio rogante al tratta-	
	mento dei dati personali contenuti nel presente contratto e	
	nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento	
	degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso	

	che per esigenze organizzative del suo ufficio.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redat-	
	to e letto ai Comparenti che, a mia interpellanza, dichiara-	
	tolo conforme alla loro volontà lo approvano e sottoscrivono	
	con me Notaio alle ore quindici e minuti cinquantanove.	
	Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di	
	mia fiducia e da me Notaio completato a mano su undici fogli	
	per le prime quarantuno pagine intere e sin qui della presen-	
	te quarantaduesima.	
	Firmato:	
	Stefano Ciucci	
	Tommaso Romani	
	Valeria Cappiello	
	Francesca Fabiani	
	Carlo Giorgi	
	Claudia Nitiffi	
	Caterina Scarpiniti	
	Daniela Ceciliani	
	Francesca Balestra	
	Raffaella Faletti Notaio	